

Comune di Mentana

Città metropolitana di Roma Capitale



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI
DITITTI DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....
Articolo 2 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....
Articolo 3 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....
Articolo 4 – Rapporti ed assistenza al contribuente.....
Articolo 5 – Contraddittorio preventivo.....
Articolo 6 – Chiarezza e motivazione degli atti.....
Articolo 7 – Annullabilità degli atti tributari.....
Articolo 8 – Nullità degli atti tributari.....
Articolo 9 – Divieto del <i>ne bis in idem</i>
Articolo 10 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....
Articolo 11 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....
Articolo 12 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....
Articolo 13 – Disposizioni finali.....
Articolo 14 – Entrata in vigore.....

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. L'Ente, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge n. 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima Legge.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione delle Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000, come riformato dal D. Lgs. N. 219/2023.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *ne bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
4. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Le norme regolamentari debbono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Tutti gli atti, i provvedimenti, i modelli e le relative istruzioni predisposti dall'Ente devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al fine di garantire al contribuente la certezza del comportamento tributario è stato istituito il diritto di interpello di cui all'art. 25 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 3

Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. L'Ente assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati

- personali e patrimoniali.
3. L'Ente deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei, anche elettronici, tutti i provvedimenti da esso emanati, nonché ogni altro atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio servizio tributi.

Articolo 4

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti debbono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione e trasparenza.
2. Per contribuente si intendono tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti soggetti passivi di tributo comunale.
3. L'Ente garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci. Il servizio è rivolto al contribuente, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
4. Le operazioni sono effettuate sulla base delle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il servizio non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
5. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

Articolo 5

Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, secondo quanto stabilito delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 212/2000, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 e dal presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Ai fine del comma 2 si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli formali effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'Ente. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva. In particolare, sono esclusi da contraddittorio i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati

- nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di esercizio dell'autotutela, ai sensi degli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie dell'Ente;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo esplicitando le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 5. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.
 6. Per consentire il contraddittorio l'Ente notifica al contribuente lo schema di atto con cui da riscontro delle violazioni rilevate. Tale schema deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'anno e l'imposta oggetto del contraddittorio;
 - b) il maggior tributo dovuto;
 - c) la misura delle sanzioni applicabili;
 - d) la modalità di determinazione degli interessi;
 - e) i motivi da cui trae origine la contestazione sollevata;
 - f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - g) la facoltà su richiesta di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo;
 - h) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio.
 7. E' facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione delle controdeduzioni anche quello della presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle medesime.
 8. E' facoltà del funzionario Responsabile del Tributo convocare il contribuente, qualora lo ritenga necessario.

9. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al D. lgs. N. 218/1997 e dell'art. 26 del regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'Ente.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle eventuali osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quello che l'Ente ritiene di non accogliere. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni.
11. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni sia successiva al termine di decadenza per l'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per l'esercizio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3, della Legge n. 212/2000.
12. La notifica dello schema di atto, di cui sopra, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. N. 472/1997.

Articolo 6

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrono i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del Responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) dell'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione della procedura di riscossione coattiva;

- h) i criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate;
4. Gli atti debbono, inoltre, dare espressamente indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al D.P.R. n. 602/1973 senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto, nonché l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
 5. Gli avvisi di accertamento debbono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine utile per la presentazione del ricorso e sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 7

Nullabilità degli atti tributari

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 8

Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 9

Divieto del *ne bis in idem*

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Ente minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa relativamente alla medesima tipologia di violazione del tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni della stessa indole nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 e delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 1-bis della legge n. 212/2000, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ente, appositamente specificati nei medesimi.
4. Non è, invece, applicabile il divieto quando siano contestati, con riferimento allo stesso tributo ed allo stesso anno d'imposta, fattispecie omissive.

Articolo 10

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 11

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Articolo 12

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a

- seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 13
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno della sua approvazione.